

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamalatina



Riserva naturale
Casse di espansione
del fiume Secchia



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna



Provincia
di Modena

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELL'EMILIA-ROMAGNA 2007/2013

Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell'economia

Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Sottomisura 2 - Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani
di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna

SITO IT4040003

“SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT’ANDREA”

NORME COGENTI

ANNO 2013

ALLEGATO B17.1

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

Sede legale: Via Jacopo Barozzi, 340 • 41124 Modena • C.F. 94164020367 • Part. IVA 03435780360

tel 059 209404 • cell 348 5219711 • fax 059 209409 (0522 261483)

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it • <http://www.parchiemiliacentrale.it>

**MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE SITO
IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA"**

NORME COGENTI IN VIGORE

Disciplina delle attività agropastorali

1. Sono vietate:

- l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate che saranno identificati puntualmente dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi delle Misure Generali di Conservazione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 7 ottobre 2013, n.1419;
- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area, purché regolarmente autorizzati dall'Ente di gestione
- l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o della struttura scolante esistente; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei;
- la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii.;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- la bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/34/CEE;
- il taglio dei pioppeti dal 1 marzo al 31 luglio, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del Sito;
- la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

In ottemperanza alle MGC, inoltre, è obbligatorio garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno ed eseguire pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente.

Quanto indicato sopra deve essere garantito su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 o di indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o di pagamenti del premio di estirpazione ai sensi degli artt. 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi gli oliveti, i vigneti, il pascolo permanente e le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto, comunque, obbligo di sfalcio e/o lavorazione del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, per due o più anni, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve le prescrizioni della competente autorità di gestione.

Disciplina delle attività forestali

1. E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 5 metri di profondità, dal limite esterno dell'alveo, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi che interessino aree limitrofe o attraversate da corsi d'acqua;
2. E' vietato il drenaggio o il prosciugamento delle zone umide nella realizzazione di nuova viabilità forestale o di manutenzione ordinaria o straordinaria;
3. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:
 - l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;
 - il taglio degli individui di tasso (*Taxus sp.*), e di agrifoglio (*Ilex sp.*), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica;
 - l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o al ripristino naturalistico, che dovranno essere realizzati, comunque, con l'impiego di specie autoctone;
 - il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità. L'ente competente per la valutazione di incidenza può derogare da tale periodo.

Gestione della fauna selvatica e domestica

1. I piani di limitazione effettuati con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive, salvo i casi di controllo per la nutria, e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio;
2. I piani di limitazione numerica del cinghiale effettuati in girata sono limitati a tre azioni annue per Unità Territoriale di Gestione (*Regolamento provinciale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati*);
3. E' vietata l'immissione di Salmonidi, di specie ittiche alloctone e di specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea "Acque di CAT. C" ai sensi della Carta Ittica Regionale.
4. In ottemperanza alle MGC, inoltre, sono vietati:

- il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la cattura o l'uccisione intenzionale delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06, delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/06;
- la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la remissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla L.R. n. 11/12, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento. Deve comunque essere garantita la tutela del benessere animale. L'Ente gestore individua le procedure e i siti idonei per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate;
- le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
- l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito;
- l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali.

5. In ottemperanza alle MGC, inoltre, il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l'uso di esche). La soppressione in gabbia è possibile esclusivamente con armi con canna ad anima liscia, preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert), o con dispositivi con potenza inferiore a 7,5 Joule durante tutto l'anno. E' possibile anche organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve o ricorrere a metodi di sterilizzazione degli individui.

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

1. E' vietato drenare le acque in caso di presenza degli habitat identificati nella "Carta degli Habitat Natura 2000" con i codici 3150, Mc, Pa, e di specie correlate alle zone umide. Fanno eccezione i lavori di contenimento del rischio idrogeologico, previa nulla osta dell'Ente gestore del Parco;

2. In caso di presenza degli habitat identificati nella "Carta degli Habitat Natura 2000" con i codici 3270, 91E0, 92A0, e di specie correlate ai corsi d'acqua, se per necessità di ordine idraulico si devono eseguire consolidamenti spondali, interventi in alveo o altre sistemazioni distruttive per la vegetazione ripariale e di greto, i lavori devono essere realizzati nel periodo agosto-febbraio, compatibilmente con la sicurezza idraulica, previa nulla osta rilasciati dall'Ente gestore del Parco;

3. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- l'apertura di nuove cave;
- le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;

- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo. Fanno eccezione le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione delle Misure agro-ambientali, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione

1. In ottemperanza alle MGC, sono vietate:

- lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica ed agli habitat di interesse comunitario;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate, nonché per i mezzi agricoli e forestali e per l'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e di terzi da loro autorizzati.

Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio

1. E' obbligatorio, nel caso di applicazione di barriere fisiche per la messa in sicurezza delle cavità ipogee, utilizzare soluzioni selettive per impedire l'accesso alle persone non autorizzate e contemporaneamente garantire l'accessibilità alle specie di interesse comunitario presenti nel Sito (es. Chiroterri);

2. E' vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio dei Chiroterri (anfratti, cavità, grotte etc.).

3. In ottemperanza alle MGC, sono vietati:

- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, a meno che non si prevedano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante tecniche e accorgimenti idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza;
- la realizzazione di nuovi impianti eolici. Fanno eccezione gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente. Laddove sia ammissibile la costruzione è obbligatoria la valutazione di incidenza e di impatto ante e post operam degli impianti realizzati nel Sito e nella fascia perimetrale esterna di 5 km intorno al Sito. Ci si dovrà adeguare, inoltre, alle indicazioni adottate per i chiroterri dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare, la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno. Le indagini dovranno interessare un'area del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, per conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici. E' necessario, inoltre, individuare e monitorare le rotte migratorie degli uccelli e dei chiroterri e le aree di collegamento delle specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa la fenologia e le caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità);
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti.